

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1787)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1974

Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di
impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.A., in liquidazione

ONOREVOLI SENATORI. — La soppressione delle imposte comunali di consumo, prevista dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, ha posto una serie di problemi ai quali, per quanto concerne la sistemazione del personale impiegato nel servizio di riscossione del tributo, si è data soluzione con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Con tale provvedimento, il legislatore, giustamente preoccupato dei riflessi sociali derivanti dall'abolizione delle imposte di consumo, ha inteso assicurare il posto di lavoro al personale in servizio presso le singole gestioni, ivi comprese quelle dipendenti dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

È noto, infatti, che, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, l'INGIC ha lo scopo di assicurare appalti, oltre che per la riscossione delle im-

poste di consumo, anche di altri tributi locali e di prestare servizi connessi alle riscossioni tributarie.

Nel maggio 1952 sorse, per il Ministero delle finanze, la necessità della istituzione di un servizio particolare per la rilevazione e la elaborazione dei dati relativi alla documentazione del servizio concernente l'imposta generale sull'entrata.

Trattandosi di un processo di elaborazione che doveva essere svolto da personale specializzato, la scelta cadde sull'INGIC, la quale aderì con il massimo impegno alla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, e costituì la SEIM, s.p.a., Società per l'esercizio di impianti meccanografici, sottoscrivendone l'intero capitale sociale (lire 100 milioni). Successivamente, azioni per lire 32 milioni passarono in proprietà della SEIM, per averne fatto acquisto, con propri fondi di riserva, come consentito dall'articolo 2357 del co-

dice civile, mentre le restanti azioni, per lire 68 milioni, continuarono ad essere di pertinenza dell'INGIC.

L'organizzazione per espletare l'attività di cui sopra comportò l'apertura di centri meccanografici a Milano, Genova, Firenze e Roma, con un complesso di oltre 200 macchine IBM e circa 250 unità lavorative.

La SEIM, dal settembre 1952 a tutto il 1954, espletò il servizio dell'IGE assegnatole direttamente dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Dal 1955, invece, la SEIM acquisì l'appalto del suddetto servizio, a seguito di regolari gare indette dal Ministero delle finanze, per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. Detta Società, attualmente, sta elaborando la rimanenza dell'IGE e delle altre tasse (concessioni governative, libri sociali, tasse scolastiche, brevetti, prodotti petroliferi, tributi speciali e servizio autonomo di cassa) per l'anno 1973.

La suddetta innovazione comportò, per la SEIM, una ristrutturazione organizzativa dell'azienda (anche a seguito dell'accentramento, a Roma, della meccanizzazione dell'IGE verificatosi nel 1961), che, nel presupposto di garantire allo Stato un servizio valido ed efficiente, fu costretta ad una competitività concorrenziale, su basi esclusivamente commerciali.

Tale adeguamento si appalesò estremamente difficile in quanto la elaborazione dell'IGE costituiva quasi l'unico lavoro della SEIM per cui la medesima si vedeva impossibilitata a spostare i maggiori costi su altri contratti o a porre in essere una attività commerciale collaterale con effetto immediato.

Di fronte a tale situazione l'INGIC, che, per effetto della soppressione delle imposte di consumo, ha cessato la sua attività ed è in attesa di essere diversamente utilizzata dalla pubblica Amministrazione o di essere posta in liquidazione, ritenne, nel luglio 1973, di dover riferire al Ministero delle finanze sulla situazione deficitaria della SEIM. Nell'agosto dello stesso anno il Ministero, pertanto, ebbe a disporre l'immediata desisten-

za da parte dell'INGIC da ogni partecipazione azionaria nella SEIM, inducendo, così, il Consiglio di amministrazione dell'INGIC a deliberare lo scioglimento della SEIM e la sua contestuale messa in liquidazione, come in effetti avvenne in data 30 agosto 1973.

Tale deliberazione, oltre a creare un grave problema sociale ed umano, investendo 164 nuclei familiari, in una situazione economica ed occupazionale tutt'altro che agevole, lede gli interessi della stessa Amministrazione finanziaria la quale, a seguito della messa in liquidazione della SEIM, non ha potuto più ottenere il completamento delle elaborazioni relative ai residui documenti IGE per l'anno 1973.

Peraltro, la messa in liquidazione in questione ha inciso negativamente su una efficiente organizzazione tecnica, disperdendo un prezioso capitale costituito da una consolidata qualificazione professionale del personale nel campo dell'automazione dei dati, diversificata in settori significativi.

Al fine di soddisfare la duplice esigenza di risolvere il grave problema umano e sociale che interessa un considerevole numero di lavoratori qualificati, che, per eventi ad essi non imputabili, si sono trovati privi del posto di lavoro, e di utilizzare i lavoratori stessi nei molteplici nuovi compiti che l'Amministrazione finanziaria deve assolvere a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si provvede (art. 1) alla sistemazione del personale della SEIM — nel limite della consistenza di 164 unità, risultante nell'organico della Società alla data in cui ne è stata deliberata la messa in liquidazione (30 agosto 1973) — mediante l'immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a prescindere dal titolo di studio posseduto dagli interessati e dal requisito dell'età, che, per quanto concerne quello massimo, non può superare gli anni sessanta.

Tale disposizione, per quanto concerne il titolo di studio, pur costituendo una deroga alla normativa vigente — in base alla quale l'inquadramento del personale dipendente dello Stato nelle varie categorie deve essere

fatto in base al titolo di studio posseduto dagli interessati — è stata dettata dall'esigenza di assicurare al personale in questione determinate qualifiche peraltro modeste che, pur non trovando l'esatta corrispondenza con quelle possedute dagli interessati in base al contratto di lavoro che regolava il loro rapporto di impiego presso la SEIM, consente l'attribuzione, al personale di cui trattasi, di una retribuzione che, pur essendo sensibilmente inferiore a quella corrisposta dalla SEIM, rappresenta il minimo corrispettivo che si possa attribuire a degli elementi qualificati, cui possono essere affidati particolari compiti.

In considerazione, poi, che parte del personale della SEIM è costituito sia da adolescenti, assunti come apprendisti, sia da elementi di età avanzata, che vantano moltissimi anni di servizio, è stata introdotta, con la disposizione in parola, un'ulteriore deroga ai requisiti di anzianità prescritti dalle norme vigenti per assumere impieghi alle dipendenze dello Stato.

Ove non fosse stata operata la suddetta deroga, tale personale sarebbe rimasto privo del posto di lavoro e, quindi, oltre a crearsi una disparità di trattamento con il restante personale pure appartenente alla SEIM, il problema sarebbe rimasto in parte insoluto, con le prevedibili conseguenze negative sotto il profilo umano e sociale.

L'articolo 2 contiene disposizioni circa la presentazione delle domande di assunzione e la documentazione da porre a corredo delle stesse.

Particolare rilievo assumono le norme contenute nell'articolo 3, che prevede il collocamento di detto personale nei ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Al riguardo si premette che, nei ruoli organici della suddetta Amministrazione, i posti vacanti sono stati già destinati ad essere conferiti mediante pubblici concorsi per esame e che, comunque, non sarebbero stati sufficienti per la sistemazione del personale in parola.

Detto personale, pertanto, assunto con la qualifica di diurnista, verrà collocato in ruo-

lo organico, in soprannumero con le modalità previste dall'articolo 2, comma quarto, della legge 4 febbraio 1966, n. 32, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, di recente richiamato in vita dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la sistemazione del personale straordinario presente nelle suddette amministrazioni, alla data di entrata in vigore della legge di delega ora citata.

Il collocamento in parola è subordinato al superamento, con esito favorevole, di un periodo di servizio, da parte degli interessati, non inferiore a sei mesi e, cioè, al termine di un periodo di prova simile a quello richiesto, dalle norme vigenti, per il personale di ruolo organico di nuova nomina. Per coloro i quali, al superamento di detto periodo, non avessero ancora compiuto l'età minima per poter accedere all'impiego presso lo Stato, il collocamento è differito al raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Sono esclusi dal collocamento di cui sopra coloro i quali, pur avendo superato il suddetto periodo di servizio, abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età, in quanto, come è noto, nei confronti di costoro non potrebbe assicurarsi, al raggiungimento dei 65 anni di età, il trattamento minimo di quiescenza, previsto dalle norme vigenti, in anni quindici di servizio.

Detti impiegati, assunti con la qualità di diurnista, continuano ad essere iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, al raggiungimento, da parte dei medesimi, del sessantacinquesimo anno di età, liquiderà il trattamento di quiescenza, cumulando i versamenti già effettuati dalla SEIM e quelli che verserà lo Stato, in relazione alla qualifica di diurnista rivestita dall'interessato, per il periodo in cui il dipendente presterà ancora servizio.

È data, inoltre, facoltà, a tutto il restante personale, che otterrà l'inquadramento in ruolo organico, di optare, entro un ragionevole lasso di tempo, per il trattamento previdenziale in atto, atteso che una rilevante parte di tale personale vanta una notevole anzianità di servizio prestato alle dipendenze della SEIM e, conseguentemente, una consistente contribuzione ai fini previdenziali.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analogamente a quanto già disposto con l'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, per il personale di meccanografia, è stata prevista la corresponsione di una indennità al personale che non dovesse superare il periodo cosiddetto di prova.

L'articolo 4 prevede l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato,

per l'intero anno 1974, in lire 283 milioni, ed in effettive lire 155 milioni per il secondo semestre dello stesso anno 1974, tenuto conto che trattasi di numero 164 elementi così ripartiti:

- n. 3 direttivi, con carichi di famiglia;
- n. 15 di concetto, di cui 4 celibi;
- n. 138 esecutivi, di cui 74 celibi;
- n. 8 ausiliari, di cui 1 celibe.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'espletamento dei compiti attinenti i servizi meccanografici degli uffici dipendenti dall'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, direttamente interessati alla riforma tributaria, il Ministero delle finanze, in deroga al disposto dell'articolo 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è autorizzato ad assumere nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) s.p.a con sede in Roma, via Vallarsa n. 30, posta in liquidazione il 30 agosto 1973, nel limite massimo complessivo di 164 unità, così ripartite:

fino a 3 elementi, nella categoria dei diurnisti di prima categoria;

fino a 15 elementi, nella categoria dei diurnisti di seconda categoria;

fino a 138 elementi, nella categoria dei diurnisti di terza categoria;

fino a 8 elementi, nella categoria dei diurnisti di quarta categoria.

Il personale di cui sopra è collocato, con la qualifica di diurnista, nella categoria non di ruolo corrispondente alla qualifica contrattuale rivestita dagli interessati presso la suddetta Società, a prescindere dal titolo di studio posseduto e dall'età che, per quanto riguarda il limite massimo, non può superare, comunque, gli anni sessanta, comprese le categorie aventi titolo all'applicazione delle norme previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La corrispondenza tra le categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio

1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, e le qualifiche contrattuali rivestite, al 30 agosto 1973, dagli aspiranti al collocamento in parola è stabilita dall'annessa tabella.

Art. 2.

Le domande di assunzione, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Roma (EUR) — devono essere prodotte, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza di Roma, che ne curerà l'immediato inoltramento.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) il titolo di studio;
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 10) la qualifica contrattuale rivestita, al 30 agosto 1973, presso la s.p.a. SEIM, nonché le mansioni svolte;
- 11) il domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali, di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione deve essere allegata una dichiarazione in carta libera, rilasciata dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante:

1) la data di assunzione in servizio presso la SEIM;

2) la qualifica, di cui al vigente contratto collettivo di lavoro, rivestita dall'interessato alla data del 30 agosto 1973, nonché la natura delle mansioni svolte a tale data;

3) la posizione amministrativa del dipendente nei riguardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici cui sono assegnati, la seguente documentazione:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (su carta da bollo).

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se l'interessato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, gli aspiranti nati all'estero

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità e ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui presentazione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato sanitario su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che l'interessato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'interessato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se tale imperfezione menomi l'attitudine all'impiego stesso.

Per gli aspiranti invalidi, inoltre, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla inco-

lunità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

G) Documento militare:

1) per i richiedenti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i richiedenti che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i richiedenti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla Capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i richiedenti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i richiedenti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dal termine per la presentazione:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico;
- 5) documento militare (ad eccezione di coloro di cui alla lettera G, punto 1).

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E) ed F), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute non aventi sede nella provincia di Roma.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno anche facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti purchè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 3.

Il personale straordinario di cui al precedente articolo 1, al compimento, con esito favorevole, di un periodo ininterrotto di ser-

vizio non inferiore a sei mesi, è collocato d'ufficio, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartiene, a prescindere dal titolo di studio posseduto, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma quarto, della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il personale di cui sopra che, pur avendo superato con esito favorevole il suddetto periodo di servizio, non ha ancora compiuto, a tale data, l'età minima prevista dall'articolo 2, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per poter accedere ad impieghi di Stato, sarà collocato d'ufficio, con i criteri e le modalità indicate nel precedente comma, nel corrispondente ruolo organico, al raggiungimento, da parte dei singoli interessati, del diciottesimo anno di età.

Sono comunque esclusi dal collocamento previsto dal primo comma del presente articolo coloro i quali, pur avendo superato, con esito favorevole, il prescritto periodo di servizio, abbiano già compiuto, a tale data, il cinquantesimo anno di età.

Il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro i quali non abbiano riportato il giudizio favorevole al termine del periodo di servizio non inferiore a sei mesi. Ai medesimi spetta, in tal caso, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di servizio effettivamente prestato.

Il personale collocato in ruolo organico ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo ha facoltà di optare, entro sessanta giorni dalla decorrenza della nomina, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 155.000.000, si farà fronte con il normale stanziamento di bilancio sul capitolo n. 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il medesimo anno.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e le qualifiche del vigente contratto collettivo di lavoro rivestite al 30 agosto 1973 dal personale alle dipendenze della SEIM s.p.a. in liquidazione

<i>Qualifiche di inquadramento</i>	<i>Qualifiche di provenienza</i>
Diurnista di 1 ^a categoria (parametro 190)	Dirigente; capo servizio amministrativo e personale; capo servizio tecnico commerciale.
Diurnista di 2 ^a categoria (parametro 160)	Capo ufficio; capo settore; capo reparto tecnico ciclo meccanografico; vice capo reparto tecnico ciclo meccanografico; segretario di direzione con mansione di concetto; contabile con mansioni di concetto e primanotista.
Diurnista di 3 ^a categoria (parametro 120)	Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi di ciclo medesimo; magazziniere; operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; codificatore; operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera; apprendista operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera.
Diurnista di 4 ^a categoria (parametro 100)	Autista; fattorino; personale di fatica; addetto alle pulizie ed allo scarico e carico.